

Allegato "A" al N.90

di Repertorio.

STATUTO

dell'Associazione

"DOMUS LAETITIAE ASSISI ETS"

1. COSTITUZIONE

È costituita, nel rispetto del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata « DOMUS LAETITIAE ASSISI ETS».

L'Acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Assisi, Viale Giovanni XXIII n.2. Le variazioni di indirizzo non costituiscono modificazioni dello Statuto.

3. ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, ATTIVITÀ DIVERSE E SCOPI

L'Associazione si costituisce come Ente senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di gestione di attività ricreative e turistiche di interesse religioso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Con riferimento a quanto previsto dall' art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori:

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs 117/2017;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione intende, in particolare, gestire, promuovere ed implementare la "Domus Laetitia Assisi", una struttura ricettiva per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi per un turismo religioso, sociale, culturale che accanto ai servizi per l'accoglienza offre all'ospite un'atmosfera ed un ambiente di serenità illuminato da attività di pratica religiosa cristiana, pace e dal calore umano.

La "Domus Laetitia Assisi" si pone quindi come uno strumento per la promozione di un turismo religioso, per l'integrazione sociale, l'assistenza, l'accoglienza e l'ospitalità delle persone secondo il Magistero e la dottrina sociale della Chiesa.

La "Domus Laetitia Assisi" viene gestita al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali senza finalità di lu-

cro, poiché l'esercizio di tale attività, principio ispiratore Fondante, pur all'interno di un'adeguata struttura organizzativa, indispensabile e fondamentale per il suo svolgimento, rientrando nell'opera e nella missione di apostolato e formazione cristiana, costituisce strumento immediato e diretto per il pieno realizzo e raggiungimento dei fini di religione e culto.

La struttura è organizzata per offrire un ambiente ospitale, sereno e di riposo, ove l'ospite ha l'opportunità di riscoprire i valori umani e cristiani, in un rapporto di rispetto, di fratellanza, di preghiera e cordialità con tutti, degli ideali e le regole di condotta proprie della religione cristiana, dei dettami consoni e coerenti alla funzione sociale e religiosa della struttura.

Per conseguire i propri fini "Domus Laetitiae Assisi" accoglie, secondo lo stile ecclesiale cattolico, le attività di formazione permanente del clero, dei religiosi, delle religiose nonché le attività dei laici conformi ai principi della religione cattolica.

Le finalità della Domus si raggiungono anche attraverso l'accoglienza:

- a) delle varie attività spirituali e culturali per sacerdoti, religiosi, religiose e laici;
- b) delle iniziative per la catechesi e l'educazione cristiana di associazioni e gruppi che operano nello spirito dell'apostolato;
- c) delle persone che, rispettando i principi e le finalità sopra esposte, richiedono ospitalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;

assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la

promozione di altre realtà/strutture assistenziali;
promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori ed organismi locali e regionali e il pubblico;
gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali alle attività di interesse generale;
stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
istituire premi e borse di studio;
svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra riportate, che siano secondarie e strumentali a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo amministrativo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs. 117/2017.

4. ASSOCIATI

4.1 Il termine associati indica le persone che, dotate di personali attitudini volte al perseguimento dell'oggetto associativo, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

4.2 Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

4.3 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone e nel perseguimento dello scopo sociale di questo Statuto.

4.4 Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative.

Ciascun associato ha diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- essere informato sull'attività dell'Associazione;

- controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

4.5 L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

4.6 I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

5. AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

5.1 Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

5.2 Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

5.3 Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

5.4 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6. RECESSO ED ESCLUSIONE

6.1 La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

6.2 L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

6.3 Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Diret-

tivo;

- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo di Revisione;

A) L'Assemblea degli associati

Funzioni:

L'Assemblea è composta dagli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato esprime un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea anche in calce all'avviso di convocazione. L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Convocazione:

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'Assemblea. È in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

E' altresì prevista la possibilità di comunicare l'indizione dell'Assemblea degli associati tramite affissione all'interno dei locali ove l'Associazione ha sede.

Diritto di voto:

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a nel libro degli associati, da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta. Il voto si esercita in modo palese.

Svolgimento:

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea e il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza.

Maggioranze:

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o rappresentati, e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo le disposizioni degli artt. 2, comma 1, lett. A), 4, comma 1, lett.d) e 5, comma 1, lett. A) della legge delega n.106/2016, richiamati dagli artt. 25 comma 2 e 41 comma 7 del Codice del Terzo Settore.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

B) Il Consiglio Direttivo

Funzioni:

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione, è investito dei più ampi

poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e deve:

- Assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- Convocare l'Assemblea degli associati;
- Provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- Redigere il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale, la relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché deliberare sui progetti dell'attività per l'anno successivo;
- Predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquisire o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- Determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- Deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- Sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- Conferire mandati, incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- Promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Composizione:

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- Professionalità misurata sulle specifiche attività isti-

tuzionali;

- Indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere i quali avranno stesso periodo di carica di 3 (tre) esercizi.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Funzionamento:

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, nei casi di indifferibile urgenza può essere convocata con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi sia opposizione.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Doveri del Consiglio:

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali o in conflitto di interessi, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso delle attività.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell' art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non

sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

C) Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

D) L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo, a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

E) L'Organo di revisione

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo.

8. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà, a qualunque titolo, dell'Associazione;
- b) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio, frutto dell'attività svolta dall'Associazione;
- c) donazioni, legati e lasciti.

8.2 I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) da versamenti volontari dei soci;
- c) da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative;
- d) dai redditi dei beni patrimoniali;
- e) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi da esercitarsi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- f) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

9. BILANCIO E LIBRI CONTABILI

9.1 L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

9.2 Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente.

9.3 Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

9.4 Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

9.5 Una volta approvato dall'assemblea, il bilancio è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

9.6 Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

9.7 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità che saranno disposte da regolamento.

10. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore (Cfr. Art. 9 CTS.), da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe e a fini di utilità. La scelta è deliberata dall'Assemblea.

11. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore saranno portati a compimento dal Consiglio Direttivo solo una volta che il Registro medesimo sarà stato definitivamente istituito ed all'uopo il legale rappresentante *pro tempore* dell'associazione è espressamente autorizzato e delegato ad apportare all'atto costitutivo ed al presente statuto tutte quelle modifiche,

soppressioni ed aggiunte formali che venissero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di deposito del presente atto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Gualdo Tadino, 27 febbraio 2020.

FIRMATO:

MARCO RONCA

ALESSANDRO DI BLASIO

NICOLA GALASSO

GIULIA PETTINACCI NOTAIO